

QUESITO

Buonasera, vorrei gentilmente chiedere un parere riguardo le modalità di firma di un POS cantieri edili titolo IV.

È opinione di molti, compreso UPG, che sia uno degli obblighi del DL non delegabili, ai sensi dell'art.16. L'interpretazione dell'avvocato di un mio cliente è che invece possa rientrare negli obblighi di un delegato.

Inoltre, è necessaria la firma di RSPP e RLS nel POS?

Nel TU nessun articolo lo indica.

RISPOSTA 1

In relazione al quesito circa la possibilità di delegare, da parte del datore di lavoro, la firma del POS non si può che concludere in senso negativo.

Da una semplice lettura piana delle norme si rileva come, un espresso riferimento all'articolo 17, comma 1, lett. a) del D.lgs. 81/2008, che dichiara gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, sia distintamente contenuto all'articolo 89, comma 1, lett. h), che reca la definizione stessa del POS.

In tal senso, come rilevato in giurisprudenza (ex pluribus Cass. Sez. IV penale sentenza n.6613 del 16 febbraio 2009), tale "non delegabilità" va correttamente intesa come attribuzione della responsabilità giuridica connessa alla redazione del POS in capo al datore di lavoro e non già, ovviamente, come impossibilità di avvalersi dell'apporto professionale di un delegato per la redazione e l'aggiornamento del piano stesso (in tal senso Cass. Sez. IV sent. 37000 del 4 settembre 2019 in riferimento ai piani sostitutivi PSS, enunciando un principio pacificamente applicabile ai piani operativi di cui al quesito), anche in relazione alle competenze tecniche specialistiche richieste.

In relazione al secondo quesito, come peraltro opportunamente rilevato nello stesso, non si evince dal disposto del D.lgs. 81/2008, alcun diretto riferimento ad obblighi di sottoscrizione da parte di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. D'altronde una sottoscrizione da parte del RLS – attesa la natura della funzione esercitata – non potrebbe in concreto implicare un'assunzione di responsabilità dello stesso sul piano ed i relativi contenuti.

Viceversa è invece obbligo puntualmente sancito (art. 28, comma 3-bis, art. 100, comma 4) quello di fornire copia, dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, del piano redatto e sottoscritto.

In tal senso al RLS non viene perciò chiesto – né sarebbe possibile farlo – di sottoscrivere il POS in quanto tale, ma di attestare l'avvenuta ricezione del piano stesso (anche a mezzo di modelli semplificati). Si tratta perciò, eventualmente, di dichiarazione a carattere recettizio volta a dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di trasmissione.

Per quanto attiene la figura del RSPP la sottoscrizione del POS, nuovamente, non viene distintamente segnalata quale obbligo dal TU, ancorché sia ampiamente invalsa la prassi di richiedere allo stesso la firma (insieme a quella di altri soggetti quali il medico competente e il RLS), ai fini dell'individuazione di "data certa" del documento, in analogia a quanto previsto per i DD.V.R. dall'articolo 28, comma 2, dello stesso TU. La prassi segnalata, peraltro, è in concreto superata dalla trasmissione mediante modalità telematiche certificate (PEC), che consentono egualmente di attestare sia l'avvenuta redazione del piano che la sua

trasmissione.

Si può perciò affermare che la sottoscrizione da parte del RSPP del POS non costituisca obbligo indefettibile e non determini in alcun modo l'eventuale invalidità del piano, viceversa – al pari di quanto detto per il RLS – il piano debba essere comunque messo a disposizione del responsabile onde consentirgli l'adempimento dei compiti attribuiti dall'articolo 33 del TU.

Da ultimo si rammenta come, al di là dell'apposizione di firma, sia invece puntuale obbligo del datore di lavoro indicare nell'ambito del POS i nominativi di RLS e RSPP.

Dott. Marco Mascellino

<https://www.aias-sicurezza.it/dott-marco-mascellino>

RISPOSTA 2

Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è un documento obbligatorio, che tutte le imprese esecutrici devono redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile.

Tale documento è redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice.

Il fatto che la redazione del POS configuri un obbligo non delegabile può essere desunto da due circostanze:

1. ART. 96, comma 1 lett. G, D.Lgs. 81/2008 in cui si prevede che ***"I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:***
 - a) *adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato XIII;*
 - b) *predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;*
 - c) *curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;*
 - d) *curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;*
 - e) *curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;*
 - f) *curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;*
 - g) ***redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h)***

2. Il POS è poi definito dall'art. 89, comma 1, lett. H, D.Lgs. 81/2008 come ***"il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a)".***

L'art. 17 prevede i **compiti non delegabili** del datore di lavoro; dunque, **chi redige il POS** è il Datore di Lavoro, ovvero il titolare dell'impresa che si occupa dei lavori, senza distinzione tra impresa esecutrice o, eventualmente, subappaltatrice. Valgono per il POS le stesse disposizioni di legge relative al DVR.

Alla luce del dettato dell'art. 17 comma 1 lett. A e dell'art. 96, comma 1 lett. G del D.Lgs. 81/2008, la **redazione del POS configura un obbligo non delegabile del datore di lavoro**. Sul punto, la giurisprudenza è costante e, a tal proposito, si consideri *ex multis* Cass. 10 luglio 2015, n. 38346 in cui la Corte afferma che **è il datore di lavoro, individuato sulla base dei criteri previsti dall'art. 2, lett.b), del d.lgs. n. 81 del 2008, ad aver l'obbligo di redazione del POS**.

D'altra parte, anche una recente sentenza del Tribunale di Bergamo (sent. 17.09.2020, n. 419) riconosce che la redazione del spetti al datore di lavoro.

Il POS viene redatto in riferimento al singolo cantiere interessato e tratta i seguenti argomenti: (i) valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell'impresa, (ii) misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o contenere al massimo il rischio ed infine organizzazione della sicurezza dell'impresa (lavorazioni, macchine, attrezzature).

I contenuti minimi del POS sono:

1. dati identificativi dell'impresa esecutrice, comprensivo dei nominativi/generalità delle figure prevenzionistiche principali (DL, RSPP, RLS, MC e Preposto di cantiere);
2. elenco dei lavoratori impegnati nel cantiere allegando la documentazione in merito all'informazione, alla formazione e addestramento dei lavoratori occupati in cantiere. Se previsto anche con la presenza di possibili aziende e/o lavoratori autonomi in sub-appalto;
3. le specifiche mansioni svolte in cantiere da ogni figura;
4. la descrizione dell'attività di cantiere;
5. modalità organizzative e turni di lavoro;
6. l'elenco dei ponteggi e di altre opere provvisorie di notevole importanza;
7. l'elenco delle macchine, attrezzature e degli impianti utilizzati nel cantiere;
8. l'elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
9. l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
10. l'individuazione delle misure preventive e protettive per arginare le situazioni pericolose;
11. le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC quando previsto;
12. l'elenco dei DPI forniti ai lavoratori.

Ecco, quindi, che il POS è di fatto un Documento di Valutazione dei Rischi specifico di cantiere e, conseguentemente soggetto all'obbligo non delegabile di dover essere redatto dal Datore di Lavoro.

Il POS deve essere firmato dal datore di lavoro, dall'RLS (per presa visione) e dal Medico Competente per i lavori inferiori a 200 giornate lavorative (Art 104, comma 2, D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

Per i lavori superiore a 200 giornate lavorative è obbligatoria la visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente, il quale deve rilasciare verbale di sopralluogo del luogo di lavoro (cantiere) ai sensi dell'art 25, comma 1, lettera I), D.Lgs 81/08 e s.m.i. Il POS deve essere firmato (per avvenuta verifica) da parte del CSE (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) che ne deve accertare la coerenza con il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) ai sensi dell'art 92, comma 1, lettera b), D.lgs 81/08 e s.m.i..

Da ultimo, la mancata o incompleta elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza può comportare pesanti sanzioni per il Datore di Lavoro e può portare anche alla sospensione dell'attività. In particolare, le sanzioni previste sono:

1. Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro, per la mancata elaborazione del P.O.S.;
2. se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.457,02 a 9.828,05 euro;
3. se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV: ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro.

Avv. Giulio Mosetti

<https://www.aias-sicurezza.it/avv-giulio-mosetti>